

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo.

Art.1 - E' costituita l'Associazione - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS - "Centro Antidroga".

Art.2 - L'Associazione ha lo scopo l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociali, e quindi:

-assistenza in generale ed in particolare ai giovani disadattati con riferimento specifico al fenomeno della droga.

-sensibilizzazione degli Enti Pubblici e della collettività sui problemi delle tossicomanie.

-di promuovere e divulgare il problema dei disadattati, studiarne le cause e tentare di risolvere i casi.

-promuovere la costituzione di centri specializzati di risocializzazione.

-all'Associazione è vietato svolgere attività diverse da quelle riportate ai precedenti punti.

Art.3 - L'Associazione ha sede in Trento, Gardolo, località Palazzine n.109.

Patrimonio ed esercizi Sociali.

Art.4 - Il patrimonio è costituito:

a) da tutti i beni che diverranno proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva;

c) da eventuali entrate per erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) da contributi di Enti e privati;

c) da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo Sociale.

Art.5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo verrà predisposto dal Consiglio il bilancio da presentare all'approvazione dei Soci.

In ogni caso è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione - organizzazione. Inoltre gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 e connesse. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Soci.

Art.6 - Sono Soci le persone od Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

E' espressamente esclusa la possibilità di una temporaneità predeterminata della partecipazione alla vita associativa.

Art.7 - La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

Amministrazione.

Art.8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea dei Soci che ne determina il numero per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla Sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea normale.

Art.9 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente. Segretario del Consiglio può essere o un membro del Consiglio stesso o persona estranea incaricata dallo stesso. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per la partecipazione alle riunioni. Il Direttore del Centro partecipa di diritto alla riunioni del Consiglio, con voto consultivo.

Art.10 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da due membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri. Esse vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto un verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Art.11 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso procede anche alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione, prende le decisioni per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

Art.12 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi d'urgenza può esercitare le funzioni del Consiglio, salvo poi ratifica alla prima riunione.

Assemblea.

Art.13 - I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante affissione dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno nella sede Sociale. L'Assemblea dovrà pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci.

Art.14 - L'Assemblea delibera sui bilanci consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Consiglio d'Amministrazione e Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su quant'altro a lei demandato per legge e statuto.

Art.15 - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota annua di associazione.

Art.16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio in mancanza del Vice Presidente, in mancanza d'entrambi l'Assemblea nomina il suo Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario e se del caso due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto d'intervento.

Delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art.17 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

Collegio dei Revisori.

Art.18 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. Al proprio interno il Collegio dei Revisori nomina il Presidente.

Scioglimento.

Art.19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, La quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In ogni caso il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non

lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Controversie.

Art.20 - Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.